



VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SECONDO IL DPR 462/01

Dal 2008 ci occupiamo di sostenere le aziende nel processo di verifica dello stato di conservazione del proprio impianto applicando quanto previsto dal DPR 462/01. Diffondere la consapevolezza che l'impianto elettrico è parte integrante dell'attività aziendale fa parte della nostra visione dell'attività che svolgiamo.



VERIFICHE
FORNITURE
IN BASSA
TENSIONE



VERIFICHE
FORNITURE
IN MEDIA E
ALTA TENSIONE



VERIFICHE
PROTEZIONI
DA SCARICHE
ATMOSFERICHE



VERIFICHE IMPIANTI
IN LUOGHI CON
PERICOLO DI
ESPLOSIONE.

COSA DICE IL DPR 462/01

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere e far eseguire la verifica periodica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione, installati in luoghi di lavoro in cui esista almeno un lavoratore subordinato ogni cinque o due anni a seconda che si tratti di un luogo ordinario o di un ambiente particolare, e in occasioni di modifiche sostanziali degli impianti. Egli si può rivolgere ad IspeSl o Arpa, oppure ad Organismi Abilitati e accreditati dal Ministero delle Attività Produttive, come Ge.Si. snc

Secondo il DPR 462/01, in via generale, sono da considerare ambienti particolari, e quindi con periodicità biennale:

- locali ad uso medico;
- cantieri edili;
- locali a maggior rischio in caso di incendio (in genere, soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi);
- luoghi con impianti elettrici installati all'interno di zone con pericolo di esplosione;
- parafulmini e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche.



LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DAL DPR 462/01

Il decreto si riferisce esclusivamente ai luoghi di lavoro in cui siano presenti lavoratori subordinati. Per meglio individuare questi luoghi, si fa riferimento al DPR 547/55, secondo il quale, all'Art. 3, per LAVORATORE SUBORDINATO si intende:

- colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ;
- soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
- allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola in cui si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.



SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:

- responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto in seguito a mancata verifica;
- sanzioni penali in caso di controllo da parte dell'Autorità di Pubblica Vigilanza.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

- arresto fino a tre mesi o ammenda da 258,23 a 1.032,91 Euro in caso di applicabilità dell'art.9 comma 2 del DPR 462/01;
- arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000,00 a 10.000,00 Euro in caso di applicabilità dell'art. 64 del DLgs 81/08.
- ammenda da 750,00 a 2.500,00 Euro in caso di applicabilità dell'art. 87 del DLgs 81/08.

Le sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell'azienda coinvolte da tale responsabilità (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e all'amministratore delle s.r.l., amministratori di condominio - Rif. DGSPC - Ispettorato Tecnico - F2 - Allegato 10723/2005 Ministero Attività Produttive).

